

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n. 2 ricorsi alla Commissione Tributaria Regionale in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere ai seguenti giudizi promossi avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da :
 - **CENTRO COMMERCIO ROTTAMI SRL** avverso la sentenza n. 181/14/03, depositata in data 23.10.03, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 14.
 - **CENTRO COMMERCIO ROTTAMI SRL e FABIO GIOVANELLI in proprio** avverso la sentenza n. 182/14/03, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 14.
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da **CENTRO COMMERCIO ROTTAMI SRL** avverso la sentenza n. 181/14/03, depositata in data 23.10.03, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 14.
- Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da **CENTRO COMMERCIO ROTTAMI SRL e FABIO GIOVANELLI in proprio** avverso la sentenza n. 182/14/03, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 14.
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. (reg. 2004/2419)

R E L A Z I O N E

Nell'anno 2003, l'Ufficio, aveva resistito in giudizio avverso n. 2 ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti, promossi da:

1 CENTRO COMMERCIO ROTTAMI SRL

avverso avviso di accertamento Tassa Smaltimento Rifiuti n. 559 del 16.12.2002.

2 FABIO GIOVANELLI in proprio

avverso provvedimento di irrogazione sanzioni Tassa smaltimento Rifiuti n. 560 del 16.12.2002.

La Commissione adita, discussi i ricorsi nell'udienza del 07.10.2003, si era pronunciata con sentenza n. 181/14/03 e n. 182/14/03.

Con tali pronunce la Commissione, riscontrata la omessa presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione prescritta dalla norma istitutiva del tributo, aveva:

- accolto la domanda relativa alla determinazione della superficie da tassare
- respinto la domanda relativa alla classificazione dei rifiuti, giudicati di tipo ordinario e quindi tassabili.

Avverso tali sentenze, i ricorrenti hanno proposto appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano chiedendo, nel caso sub 1, "di annullare la sentenza (...) e dichiarare non dovuta la tassa smaltimento rifiuti"; nel caso sub. 2 di dichiarare nulla la sentenza in questione.

Poiché si ritiene che i ricorsi proposti in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano, evidenzino, nell'impianto costruttivo e nelle motivazioni addotte, lacune interpretative tali da consentire una fondata opposizione agli stessi, si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 02.09.04